Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 24 luglio 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.590 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e' tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 24 giugno 1978, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Ambady Krishnan Damodaran, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore d'India a Roma.

(5484)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 luglio 1978, n. **385.**
Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura oraria di compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è pari a 1/175 della retribuzione lorda mensile, con le maggiorazioni previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

Fermi restando criteri e decorrenza fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il limite annuo individuale di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto suddetto è stabilito in 180 ore.

Per il personale beneficiario dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, non compreso tra i destinatari del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma e provvisto,

in aggiunta allo stipendio, dell'assegno perequativo o di analogo assegno pensionabile, la tariffa del compenso per lavoro straordinario da corrispondere in applicazione dell'articolo 19, terzo comma, della stessa legge n. 734, è determinata applicando l'articolo 3, quarto comma, del decreto suindicato. La stessa norma si applica anche per la determinazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario per le qualifiche non espressamente indicate nella presente legge e nel richiamato decreto.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli elementi di computo per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità, ragguagliata a mese, dell'anno immediatamente precedente.

Art. 2.

La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita col decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è estesa, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso e nella presente legge, ai segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale ed al personale dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 3.

Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sarà annualmente determinata con la legge di bilancio.

Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge e del primo e secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio con l'utilizzazione, anche in deroga all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, del fondo di cui all'articolo 4 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, la cui disponibilità è incrementata, per l'anno 1977, di lire 2.500 milioni.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge e col decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

A decorrere dall'anno finanziario 1978, è soppresso il fondo di cui all'articolo 4 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

All'onere di lire 2.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'anno finanziario 1978, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 del citato stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1978, n. **386**.

Esecuzione della convenzione, con annesso protocollo aggiuntivo, tra l'Amministrazione francese delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni italiano - Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la realizzazione di un cavo sottomarino telefonico di grande capacità tra Palo (Italia) e Marsiglia (Francia), firmata a Parigi il 5 luglio 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione, con annesso protocollo aggiuntivo, tra l'Amministrazione francese delle poste e delle telecomunicazioni e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni italiano - Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la realizzazione di un cavo telefonico sottomarino di grande capacità tra Palo (Italia) e Marsiglia (Francia) firmata a Parigi il 5 luglio 1973, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. IV della convenzione stessa.

Art. 2.

All'onere relativo all'esecuzione della convenzione indicata nell'articolo precedente, si provvede con le disponibilità di bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 37

CONVENZIONE

L'AMMINISTRAZIONE FRANCESE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

e

IL MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ITALIANO
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Avendo constatato lo sviluppo crescente del traffico di telecomunicazioni terminali e di transito interessante i due Paesi,

Avendo rilevato la necessità di realizzare nuovi collegamenti di telecomunicazioni tecnologicamente più avanzati per soddisfare le esigenze del predetto traffico,

Avendo considerato che il predetto obiettivo può essere raggiunto con la posa di un cavo telefonico sottomarino a grande capacità tra Palo (Italia) e Marsiglia (Francia),

Convengono quanto segue:

Articolo I

Un cavo telefonico sottomarino di grande capacità tra Palo (Italia) e Marsiglia (Francia), capace di trasmettere una larghezza di banda di 25 MHz, sarà realizzato:

per la Francia, dall'Amministrazione francese delle poste e delle telecomunicazioni e dalla Compagnie Française de câbles sous-marins et de radio, in appresso denominata France-Câbles;

per l'Italia, dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dalla concessionaria Società Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., in appresso denominata Italcable,

in vista dell'attivazione che avverrà nel 1975.

La quota di partecipazione alla realizzazione dell'opera sarà attribuita alle predette amministrazioni in ragione del 50 % all'Italia e del 50 % alla Francia.

Gli effetti conseguenti alla ripartizione delle quote di partecipazione, la ripartizione dei costi di realizzazione dell'opera, le modalità per detta realizzazione risulteranno da apposito accordo tecnico, che sarà sottoscritto anche dall'Italcable e dalla France-Câbles nonché da eventuali cessionari di cui al seguente art. III.

Articolo II

La realizzazione dell'opera sarà affidata per mandato ovvero per atto di concessione alla Società di diritto italiano S.I.C. - Società impianti cablofonici a r.l., con sede in Roma ed ivi costituita in data 2 maggio 1973.

Articolo III

Le amministrazioni francese ed italiana potranno liberamente disporre in tutto od in parte, delle quote di partecipazione attribuite a norma dell'art. I, secondo comma, oltre che in favore dell'Italcable e della France-Câbles, anche in favore di amministrazioni estere e di gestori riconosciuti che intendano concorrere alla realizzazione dell'opera.

Articolo IV

La presente convenzione sarà soggetta a ratifica, ove ritenuta necessaria dalle Parti secondo le leggi dei rispettivi Paesi, ed entrerà in vigore, unitamente all'accordo tecnico di cui all'art. 1, comma secondo, al momento della comunicazione dell'avvenuta ratifica.

IN FEDE DI QUANTO SOPRA il presente accordo è stato firmato a Parigi il 5 luglio 1973, in due originali in lingua francese ed italiana, ciascuno egualmente valido.

In caso di disaccordo farà testo l'originale in lingua francese.

p. *Il Ministero*
delle poste e delle telecomunicazioni italiano
Azienda di Stato per i servizi telefonici
PRINCIPE

p. *L'Amministrazione francese*
delle poste e delle telecomunicazioni
COTTEN

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Le Parti convengono che, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 circa l'entrata in vigore definitiva, le clausole dell'accordo saranno provvisoriamente applicate dal giorno della firma.

FATTO a Parigi il 5 luglio 1973, in due originali in lingua francese ed italiana, ciascuno egualmente valido.

In caso di disaccordo, farà testo l'originale in lingua francese.

p. *Il Ministero*
delle poste e delle telecomunicazioni italiano
Azienda di Stato per i servizi telefonici
PRINCIPE

p. *L'Amministrazione francese*
delle poste e delle telecomunicazioni
COTTEN

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1978, n. 387.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 387. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato della donazione disposta dalla sig.ra Maria Arrighi vedova Jesi con atto di donazione 21 luglio 1976, n. 32603 di repertorio, a rogito dott. Domenico Acquarone, notaio in Milano, consistente in una collezione composta di quarantotto quadri e cinque sculture che testimoniano l'arte figurativa italiana degli ultimi anni dell'800 e dei primi del 900, i quali rivestono un importante interesse storico e artistico, da destinare alla Pinacoteca nazionale di Brera, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1978
Registro n. 9 *Beni culturali, foglio n.* 313

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352)

Nell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario dei pensionati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 dell'11 luglio 1978, dove è scritto: «... legge *20* aprile 1969, n. 153.», leggasi: «... legge *30* aprile 1969, n. 153.».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1978.

Cessazione dalla carica del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 1976, con il quale il consigliere di Stato dott. Franco Bezzi è stato nominato Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Franco Bezzi cessa dalla carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1978.
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 295

(6138)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1978.

Nomina del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Antonio Maccanico è nominato Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1978.
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 299.

(6139)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1978.

Nomina del commissario straordinario del Governo per la Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il decreto-legge 21 luglio 1978, n. 383, che, tra l'altro, prevede lo scioglimento del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e l'affidamento dell'amministrazione della Cassa stessa ad un commissario straordinario del Governo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Attesa la necessità di procedere alla nomina del predetto commissario straordinario del Governo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Gaetano Cortesi è nominato commissario straordinario del Governo per la Cassa per il Mezzogiorno, fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1978
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 315

(6151)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 1978.

Estensione ai connazionali rimpatriati dalla Repubblica dello Zaire delle disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, recante disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza dello stato di necessità di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, nei riguardi dei connazionali residenti nella Repubblica dello Zaire anteriormente alla data del 13 maggio 1978 e che siano rimpatriati o rimpatrieranno dopo tale data.

Il presente decreto cesserà di avere efficacia dopo due anni dalla data di insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio, indicata nel decreto stesso, salvo provvedimento di proroga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro degli affari esteri
FORLANI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(6150)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1977, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota n. 7169 del 15 aprile 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Chieti fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante del genio civile, sig. Gaetano Pagliari, dimissionario, con il sig. Luigi Di Cicco;

Decreta:

Il sig. Luigi Di Cicco è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Chieti, quale rappresentante del genio civile, in sostituzione del sig. Gaetano Pagliari, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5630)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1977, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Asti;

Vista la nota n. 1885 del 23 marzo 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Asti fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'unione provinciale industriali dott. Carlo Ferrari, dimissionario, con il dottor Giuseppe Garrone;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Garrone è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Asti, quale rappresentante dell'unione provinciale industriali, in sostituzione del dott. Carlo Ferrari, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5627)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 430 di olio di cocco, di origine e provenienza Costa d'Avorio, la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 612.277 di cui al mod. *B*-Import n. 6767692 rilasciato dalla Banca S. Paolo di Brescia, in Milano, in data 21 gennaio 1970 e per la quale è stata effettuata la rivendita in transito;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la valuta riveniente dalla suddetta rivendita in transito è stata introitata oltre i termini previsti dell'impegno valutario assunto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il ritardato perfezionamento delle singole operazioni;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 12 aprile 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del ritardato perfezionamento dell'operazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Banca S. Paolo di Brescia, in Milano, nella misura del 5 % di Fr. Sv. 612.277 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5316)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1977, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Arezzo;

Vista la nota n. 6044 datata 9 maggio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Arezzo fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della UIL, sig. Daniele Boi, dimissionario, con il sig. Sergio Nardi;

Decreta:

Il sig. Sergio Nardi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo, quale rappresentante della UIL, in sostituzione del sig. Daniele Boi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5629)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 400 di sego animale, provenienza U.S.A., la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 244.471 di cui al mod. *B*-Import n. 4163613 rilasciato dal Banco di Sicilia di Milano in data 15 maggio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 19 novembre 1975 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione del Banco di Sicilia, sede di Milano, nella misura del 5% di Fr. Sv. 244.471 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5762)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1978.

Proroga della procedura di gestione straordinaria disposta per la Banca Donato Mongiò, società per azioni, in Galatina.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 7 luglio 1977, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Donato Mongiò, società per azioni, con sede legale in Galatina (Lecce), in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia in data 8 luglio 1977, 23 luglio 1977 e 18 maggio 1978, con i quali sono stati nominati i commissari straordinari ed i membri del comitato di sorveglianza della suindicata banca;

Considerata la necessità di prorogare la procedura di amministrazione straordinaria;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, viene prorogata la procedura di gestione straordinaria disposta per la Banca Donato Mongiò, società per azioni, con sede legale in Galatina (Lecce), con proprio decreto del 7 luglio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5864)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Dichiarazione formulata dall'Italia in base all'art. 14, paragrafo 1, della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

Il 5 maggio 1978 è stata depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la seguente dichiarazione:

« Con riferimento all'articolo 14, paragrafo 1, della convenzione aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (*) per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, il Governo italiano riconosce la competenza del comitato per la eliminazione della discriminazione razziale, istituito dalla citata convenzione, per ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da persone o gruppi di persone sottoposte alla giurisdizione italiana che lamentano d'essere vittime d'una violazione commessa dall'Italia di uno qualunque dei diritti enunciati nella convenzione stessa.

Il Governo italiano riconosce tale competenza, restando inteso che il comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale non dovrà esaminare alcuna comunicazione senza prima essersi assicurato che la stessa questione non sia in corso d'esame o non sia già stata esaminata davanti a un altro organo internazionale d'inchiesta o di regolamento ».

Si richiama, per altra dichiarazione che è stata confermata all'atto del deposito dello strumento di ratifica, il comunicato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 2 marzo 1976.

(*) Legge 13 ottobre 1975, n. 654, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 23 dicembre 1975.

(5801)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Follo

Il decreto interministeriale 10 aprile 1976, n. 1526 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 200 del 30 luglio 1976), deve intendersi così rettificato:

« E' disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni emersi dalle acque del fiume Vara in comune di Follo (La Spezia), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappale 1074 (mq 1465); al foglio n. 8 mappali 1099 (mq 135); 1088 (mq 150); 1123 (mq 340) per mq 625; al foglio n. 14 mappali 536 (mq 425); 601 (mq 15); 533 (mq 567); 523 (mq 85); 544 (mq 87); 546 (mq 450); 634 (mq 1680); 521 (mq 110); 633 (mq 2285) e 638 (mq 85) per mq 5789 e complessivamente mq 7879 ».

(5902)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Adriatica », in Ortona

Con decreto ministeriale 3 luglio 1978, il dott. Giorgio Rapini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Adriatica », in Ortona (Chieti), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 17 dicembre 1957, in sostituzione del sig. Cespa Mario.

(5903)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edile Rossiglionese, in Rossiglione

Con decreto ministeriale 28 giugno 1978, la dott.ssa Maria Durantina Vayra è stata nominata, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società cooperativa edile Rossiglionese, in Rossiglione (Genova), costituita per rogito notaio Pignone in data 10 luglio 1946, registro società n. 13906, in sostituzione del sig. Gio Batta Ravera.

(5904)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 20 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	846,80	846,80	846,60	846,80	846,85	846,75	846,70	846,80	846,80	846,80
Dollaro canadese . . .	753,40	753,40	752,50	753,40	753,56	753,35	753,31	753,40	753,40	753,40
Franco svizzero	466,53	466,53	466,50	466,53	466,71	466,50	466,45	466,53	466,53	466,50
Corona danese	150,93	150,93	151 —	150,93	150,87	150,90	150,96	150,93	150,93	150,90
Corona norvegese . . .	156,36	156,36	156,50	156,36	156,34	156,35	156,37	156,36	156,36	156,36
Corona svedese . .	186,24	186,24	186,25	186,24	186,26	186,20	186,21	186,24	186,24	186,25
Fiorino olandese . . .	380,43	380,43	380,60	380,43	380,56	380,40	380,40	380,43	380,43	380,45
Franco belga	26,055	26,055	26,07	26,055	26,06	26,02	26,0490	26,055	26,055	26,05
Franco francese . . .	190,19	190,19	190,60	190,19	190,26	190,15	190,28	190,19	190,19	190,20
Lira sterlina	1604,60	1604,60	1604 —	1604,60	1604,31	1604,55	1604,49	1604,60	1604,60	1604,10
Marco germanico . . .	410,73	410,73	410,50	410,73	410,83	410,70	410,68	410,73	410,73	410,73
Scellino austriaco . . .	56,985	56,985	57 —	56,985	56,99	56,90	57 —	56,985	56,985	56,98
Escudo portoghese . .	18,56	18,56	18,60	18,56	18,55	18,55	18,57	18,56	18,56	18,56
Peseta spagnola	10,911	10,911	10,92	10,911	10,91	10,90	10,91	10,911	10,911	10,90
Yen giapponese	4,193	4,193	4,20	4,193	4,194	4,15	4,1940	4,193	4,193	4,19

Media dei titoli del 20 luglio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,425
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,175
» 5 % (Ricostruzione)	97,450
» 5 % (Città di Trieste)	97,225
» 5 % (Beni esteri)	96,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	85,100
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	83,825
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	77,725
» 6 % » » 1970-85 . . .	77,625
» 6 % » » 1971-86 . . .	73,675
» 6 % » » 1972-87 . . .	74,100
» 9 % » » 1975-90 . . .	80,400
» 9 % » » 1976-91 . . .	82,400
» 10 % » » 1977-92 . . .	84,200
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 . . .	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979 .	101,750
» » » » 1-10-1979	101,250
» » » » 78-80 . . .	100,225
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,775
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. . . .	97,550
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss. . .	96,200
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,500
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,175
» » » 10 % 1- 1-1981	94,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 luglio 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	846,75
Dollaro canadese	753,355
Franco svizzero	466,49
Corona danese	150,945
Corona norvegese	156,365
Corona svedese	186,225
Fiorino olandese	380,415
Franco belga	26,052
Franco francese	190,235
Lira sterlina	1604,545
Marco germanico	410,705
Scellino austriaco	56,992
Escudo portoghese	18,565
Peseta spagnola	10,91
Yen giapponese	4,193

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per la nomina dei segretari generali comunali e provinciali della classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle province di Firenze e Torino della classe 1ª/*A* e della provincia di Macerata della classe 1ª/*B*; nonchè dei comuni di Palermo e Trieste della classe 1ª/*A* e dei comuni di Bergamo, Piacenza, Pisa, Portici (Napoli), Rovigo e Trapani della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Firenze e Torino della classe 1ª/*A* e della provincia di Macerata della classe 1ª/*B*; nonchè dei comuni di Palermo e Trieste della classe 1ª/*A* e dei comuni di Bergamo, Piacenza, Pisa, Portici (Napoli), Rovigo e Trapani della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi ai suddetti concorsi, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 15 settembre 1978 distinta domanda per ogni concorso redatta su competente carta da bollo e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1.000 (mille), quale tassa di concorso, intestato all'amministrazione provinciale o comunale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui all'art. 2, lettera *c*), debbono dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui al suddetto art. 2, lettera *c*), devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1972, n. 749, o di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente come ad esempio: sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089) e scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089); sono esentati dal produrre il diploma di laurea i candidati che in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui al suddetto art. 2, lettera *c*), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina di segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B* indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 15 luglio 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6044)

Assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i decreti ministeriali in data 29 luglio e 2 settembre 1977, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1977 e n. 245 dell'8 settembre 1977, con i quali è stato bandito il concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale in data 30 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 giugno 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso anzidetto;

Tenuto conto delle preferenze espresse da ciascuno dei candidati, nonchè delle rinuncie di alcuni di essi;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I sottoindicati candidati, vincitori del concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali vacanti della classe seconda, sono assegnati; in qualità di titolari, a decorrere dal 20 luglio 1978, alle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Romagnino Gaetano: Spinea (Venezia);
2) Marinelli Gaspero: Cento (Ferrara);
3) Lanzillotta Attilio: Caorle (Venezia);
4) Fusco Giuseppe: Torre Annunziata (Napoli);
5) Alemanno Luciano: Nardò (Lecce);
6) Canestrari Valentino: Chiari (Brescia);
7) Rachele Gregorio: Volterra (Pisa);
8) Famiglietti Mario: Afragola (Napoli).

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia al trasferimento.

I prefetti delle province interessate sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6045)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1977, registro n. 49 Finanze, foglio n. 134, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1978, riguardante la nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 7, lettere *a*) e *b*), del predetto decreto ministeriale 28 novembre 1977;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per lo accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la valutazione dei titoli;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 7 del ridetto decreto ministeriale 28 novembre 1977 e riconosciuta la regolarità procedurale delle operazioni di concorso;

Considerato che il candidato Miscali Mario, compreso nella suddetta graduatoria, trentaquattresimo classificato, ha rinunciato al concorso medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso suindicato:

1. Filippello Claudio	punti	15,25
2. Romanelli Francesco Paolo (figlio di invalido di guerra)	»	15,00
3. Moretti Saverio (nato il 3 aprile 1952)	»	15,00
4. Di Maio Pasquale (nato il 29 maggio 1952)	»	15,00
5. Trapani Mario (nato il 26 settembre 1952)	»	15,00
6. Lingua Davide (nato il 21 dicembre 1952)	»	15,00
7. Salvatore Michele (nato il 20 febbraio 1953)	»	15,00
8. Esposito Antonio (nato il 18 marzo 1953)	»	15,00
9. Barlassina Giovanni (nato il 2 maggio 1953)	»	15,00
10. Alfani Errico (nato il 29 luglio 1953)	»	15,00
11. Stajano Ernesto (nato il 7 settembre 1953)	»	15,00
12. Albanese Giuseppe (nato il 3 ottobre 1953)	»	15,00
13. Pini Alessandro (nato il 5 novembre 1953)	»	15,00
14. Privitera Giuseppe (nato il 7 febbraio 1954)	»	15,00
15. Ferranti Gianfranco (nato il 19 febbraio 1954)	»	15,00
16. Lensi Marco (nato il 29 marzo 1954)	»	15,00
17. Tesone Francesco (nato il 15 aprile 1954)	»	15,00
18. Decimo Ciro (nato il 25 aprile 1954)	»	15,00
19. Cassini Eraldo (nato il 28 giugno 1954)	»	15,00
20. Ascoli Giuseppe (nato il 15 luglio 1954)	»	15,00
21. Moavero Milanesi Enzo (nato il 17 agosto 1954)	»	15,00
22. Pellini Giorgio (nato il 23 agosto 1954)	»	15,00
23. Del Ciondolo Francesco (nato il 25 agosto 1954	punti	15,00
24. Cianflone Lorenzo (nato il 16 ottobre 1954)	»	15,00
25. Granati Stefano (nato il 24 marzo 1955)	»	15,00
26. Lojodice Oscar (nato il 2 giugno 1955)	»	15,00
27. Franchini Claudio (nato il 9 luglio 1955)	»	15,00
28. Leo Maurizio (figlio di invalido di guerra)	»	14,80
29. Zambrini Giancarlo (nato il 6 marzo 1952)	»	14,80
30. Cannarile Martino (nato il 24 ottobre 1952)	»	14,80
31. Savarese Enzo (nato il 3 gennaio 1953)	»	14,80
32. Valletta Salvatore Valerio (nato il 1° giugno 1953)	»	14,80
33. Mattonelli Luciano (nato il 25 marzo 1954)	»	14,80
34. Cosentini Paolo (nato il 22 agosto 1954)	»	14,80
35. del Monte Sebastiano Maria	»	14,40
36. D'Alessio Sergio	»	14,20
37. Mercurio Carlo (figlio di invalido di guerra)	»	13,80
38. Orecchio Mauro (nato il 9 giugno 1952)	»	13,80
39. D'Urso Donato (nato il 5 ottobre 1952)	»	13,80
40. Cardo Giuseppe (nato il 10 marzo 1953)	»	13,80
41. Tripiciano Umberto (nato il 29 maggio 1953)	»	13,80
42. Cicero Antonino	»	13,60
43. Brini Duccio (nato il 26 gennaio 1954)	»	13,40
44. Lorusso Giuseppe (nato l'8 aprile 1954)	»	13,40
45. Russo Vincenzo (nato il 6 giugno 1955)	»	13,40
46. Indizio Rosario (nato il 7 novembre 1952)	»	13,20
47. Cattarinussi Sergio (nato il 27 aprile 1953)	»	13,20
48. Infante Giuseppe (nato il 21 marzo 1953)	»	13,00
49. Spadoni Sandro (nato il 25 luglio 1954)	»	13,00
50. Trabucco Angelo (nato il 16 aprile 1952)	»	12,80
51. Simonetti Stefano (nato il 28 maggio 1952)	»	12,80
52. Taffarello Gianni (nato il 30 dicembre 1952)	»	12,80
53. Mariani Giovanni Sebastiano (nato il 22 aprile 1953)	»	12,80
54. Catanzaro Francesco (nato il 19 giugno 1953)	»	12,80
55. Bovenzi Anselmo (nato il 28 giugno 1953)	»	12,80
56. Redi Marco (nato il 9 ottobre 1953)	»	12,80
57. Vullo Antonio (nato il 2 agosto 1954)	»	12,80
58. Montefusco Carmine (nato l'11 gennaio 1955)	»	12,80
59. Tartaglia Carlo	»	12,60
60. Scuderi Salvatore	»	12,20
61. Latino Gianfranco	»	12,00
62. Meleca Francesco (nato l'8 giugno 1952)	»	11,80
63. Parente Pierluigi (nato il 9 novembre 1952)	»	11,80
64. Caggegi Giuseppe	»	11,60
65. Tiano Salvatore Antonio Rocco (nato il 16 agosto 1952)	»	11,00
66. Vittozzi Massimo (nato il 5 dicembre 1952)	»	11,00
67. Di Monte Gaetano Nicola (nato il 14 maggio 1953)	»	10,80
68. Cialone Bruno (nato il 28 dicembre 1953)	»	10,80
69. Bellaroto Luigi	»	10,20
70. Tesoriere Ottavio Giacinto (nato il 12 febbraio 1953)	»	10,00
71. Cavallari Marco (nato il 9 maggio 1953)	»	10,00
72. Cimino Antonio	»	9,80

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Filippello Claudio
2) Romanelli Francesco Paolo
3) Moretti Saverio
4) Di Maio Pasquale
5) Trapani Mario
6) Lingua Davide
7) Salvatore Michele
8) Esposito Antonio
9) Barlassina Giovanni
10) Alfani Errico
11) Stajano Ernesto
12) Albanese Giuseppe
13) Pini Alessandro
14) Privitera Giuseppe
15) Ferranti Gianfranco
16) Lensi Marco
17) Tesone Francesco
18) Decimo Ciro
19) Cassini Eraldo
20) Ascoli Giuseppe
21) Moavero Milanesi Enzo
22) Pellini Giorgio
23) Del Ciondolo Francesco

24) Cianflone Lorenzo
25) Granati Stefano
26) Lojodice Oscar
27) Franchini Claudio
28) Leo Maurizio
29) Zambrini Giancarlo
30) Cannarile Martino
31) Savarese Enzo
32) Valletta Salvatore Valerio
33) Mattonelli Luciano
34) Cosentini Paolo
35) del Monte Sebastiano Maria
36) D'Alessio Sergio
37) Mercurio Carlo
38) Orecchio Mauro
39) D'Urso Donato
40) Cardo Giuseppe
41) Tripiciano Umberto
42) Cicero Antonino
43) Brini Duccio
44) Lorusso Giuseppe
45) Russo Vincenzo
46) Indizio Rosario
47) Cattarinussi Sergio
48) Infante Giuseppe
49) Spadoni Sandro
50) Trabucco Angelo

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto:

1. Simonetti Stefano
2. Taffarello Gianni
3. Mariani Giovanni Sebastiano
4. Catanzaro Francesco
5. Bovenzi Anselmo
6. Redi Marco
7. Vullo Antonio
8. Montefusco Carmine
9. Tartaglia Carlo
10. Scuderi Salvatore
11. Latino Gianfranco
12. Meleca Francesco
13. Parente Pierluigi
14. Caggegi Giuseppe
15. Tiano Salvatore Antonio Rocco
16. Vittozzi Massimo
17. Di Monte Gaetano Nicola
18. Cialone Bruno
19. Bellaroto Luigi
20. Tesoriere Ottavio Giacinto
21. Cavallari Marco
22. Cimino Antonio

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 395.

(6046)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pesaro e Urbino, indetto con proprio decreto del 17 gennaio 1978, n. 1030;

Ritenuta la regolarità delle operazioni dell'anzidetta commissione;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso sopra indicato:

1.	Santinelli Bruno	punti 71,900
2.	Angeli Angelo	» 69,030
3.	Lenci Beniamino	» 64,330
4.	Perrotta Sergio	» 61,303
5.	Paterniani Albino	» 60,360
6.	Marini Gianfranco	» 57,832
7.	Sansoni Giuseppe	» 57,000
8.	Pasquali Fabrizio	» 56,920
9.	Cagnasso Aurelio	» 56,000
10.	Pastori Massimo	» 56,000
11.	Pasini Romano	» 55,830
12.	Gentili Roberto	» 55,500
13.	Pavese Rocco Carmelo	» 55,000
14.	Trippetti Maurizio	» 54,000
15.	Giustozzi Pio Adriano	» 53,500
16.	Morsiani Vittorio	» 53,000
17.	Zaghini Loris	» 53,000
18.	Dalvit Paolo	» 52,500
19.	Genovesi Gianni	» 52,500
20.	Laurenti Lucio	» 52,500
21.	Marinelli Francesco	» 52,000
22.	Prato Stefano	» 52,000
23.	Giovannetti Luciano	» 51,500
24.	Annavini Elio	» 51,000
25.	Ferri Giovanni	» 51,000
26.	Giordano Carlo	» 50,500
27.	Righini Roberto	» 50,500
28.	Ruina Antonio	» 50,500
29.	Tomassini Giacomo	» 50,000
30.	Scavella Flavio	» 49,360
31.	Bolsi Daniele	» 49,000
32.	Monti Luigi	» 49,000
33.	Orlandini Maurizio	» 49,000
34.	Strazzari Paolo	» 49,000
35.	Biolatti Bartolomeo	» 48,000
36.	Cervo Ruggiero	» 48,000
37.	Menghinelli Osvaldo	» 48,000
38.	Bovo Agostino	» 47,500
39.	Palmarini Silvestro	» 47,000
40.	Savoia Rocco	» 46,030
41.	Ciarlantini Giacomo	» 46,000
42.	Milani Giovanni	» 46,000
43.	Fresta Giuseppe	» 45,620

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 22 giugno 1978

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1349 del 22 giugno 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei predisposta dalla commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione delle condotte veterinarie di Montefelcino-Isola del Piano, Pergola, Pennabilli-Casteldelci;

Viste le indicazioni dei candidati circa le preferenze per l'assegnazione delle sedi;

Visti gli articoli 55 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Santinelli Bruno: Pergola;

2) Angeli Angelo: Montefelcino-Isola del Piano (consorzio);

3) Lenci Beniamino: Pennabilli-Casteldelci (consorzio).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 22 giugno 1978

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(5569)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Riduzione del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto della prima divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della prima divisione di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è ridotto ad uno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salerno.

(2599/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VENEZIA - MESTRE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(2597/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI CALIBITA FATEBENEFRATELLI » DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(2593/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorso ad un posto di assistente della clinica medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della clinica medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ufficio personale, dell'ente in Chieti.

(2594/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « E. MARAGLIANO » DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(2595/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEI LAICI » DI AMELIA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni).

(2589/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « BASSINI » DI MILANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del l'ente in Milano.

(2596/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI MONCALIERI

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Moncalieri (Torino).

(2590/S)

OSPEDALE CIVILE « B. EUSTACHIO » DI S. SEVERINO MARCHE

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Severino Marche (Macerata).

(2591/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Concorso ad un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(2642/S)

CONSORZIO DEGLI OSPEDALI DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviglio (Bergamo).

(2592/S)

OSPEDALE « L. P. DELFINO » DI COLLEFERRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di urologia;

un posto di assistente chirurgo addetto al pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(2600/S)

Annullamento del concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

Il concorso a due posti di assistente di chirurgia generale, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 183 del 3 luglio 1978, **è annullato.**

(2601/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1978, n. **19**.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel num. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 25 del 20 maggio 1978*)

(*Omissis*).

(4651)

LEGGE PROVINCIALE 24 maggio 1978, n. **20**.

Disposizioni in materia di finanza locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 30 maggio 1978*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In allegato dovrà essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale e vistato dal sindaco, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo.

E' fatto divieto ai comuni di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti ai primi tre titoli del bilancio di entrata, sia dei mutui per spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima della avvenuta aggiudicazione dei lavori. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi, si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977 al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui assunte a carico del bilancio della provincia ai sensi del successivo art. 2.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati dalla giunta provinciale per l'esercizio 1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonchè ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.

Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali, regionali e provinciali, supera il 25 per cento delle entrate dei comuni relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate.

Il limite di cui al precedente comma non si applica alle deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative alla assunzione di prestiti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito.

I comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978 sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nella presente legge.

Nel bilancio di cui al primo comma saranno compresi i contributi con i quali i comuni concorrono nelle spese delle aziende di trasporto o per i servizi di trasporto gestiti in forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi.

Art. 2.

A partire dal 1° gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui autorizzati a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci dei comuni, sono assunte a carico del bilancio della provincia.

I comuni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno trasmettere alla giunta provinciale i piani di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma.

La provincia pagherà le rate di ammortamento di cui al primo comma direttamente all'ente mutuante; fino a quando, peraltro, la provincia non subentra al comune nel contratto di mutuo verso l'ente mutuante, la stessa rimborsa le rate eventualmente pagate ed anticipa, alle rispettive scadenze, quelle da pagare.

In dipendenza ed applicazione delle norme del presente articolo, nei bilanci dei comuni del 1978 e degli anni successivi non dovrà più essere iscritto l'ammontare relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al primo comma, salvo per quella parte che fosse necessaria in relazione al disposto del precedente comma.

Art. 3.

Le garanzie prestate sui cespiti delegabili dai comuni per l'assunzione dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci, sono rese libere.

L'ammontare complessivo dei cespiti resi disponibili ai sensi del precedente comma può essere delegato esclusivamente a garanzia dei mutui da assumere per investimenti, nel limite del 40 per cento dei cespiti medesimi.

Art. 4.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1978, escluse quelle per il personale, per interessi passivi sui mutui, per i contributi di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nonchè quelle coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o provinciali con vincolo di destinazione, e per i costi dei servizi, compreso il personale necessario, da istituire in base a norma di legge, qualora i costi dei servizi vengano coperti con pertinenti entrate, non potrà subire incrementi superiori al 7 per cento dell'ammontare impegnato per il 1977 quale risulta dal documento previsto dal primo comma del precedente art. 1. Le spese per il personale, sopra considerate, si riferiscono a quelle a carico, per legge, dei comuni, anche se il personale stesso risulti dipendente da enti, consorzi ed aziende, purchè pubblici, comunque costituiti.

In attesa della regolamentazione dei trasporti di interesse provinciale, i contributi di cui all'ultimo comma, dell'art. 1 non potranno subire alcun incremento rispetto a quanto dovuto allo stesso titolo per l'esercizio 1977.

I comuni che, dopo l'applicazione del limite massimo di incremento di spesa, di cui ai precedenti commi, presentassero il bilancio con un'eccedenza di entrate, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti. Qualora, in sede consuntiva, le entrate risultassero inferiori alle previsioni, il comune dovrà imputare l'eccedenza di spesa al bilancio dell'anno successivo.

Ai fini della determinazione del costo del personale deve essere assunto come riferimento per la nuova spesa l'importo risultante per tale titolo dal documento di cui al primo comma dell'art. 1.

Le deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione per il 1978, redatte in difformità ai commi precedenti, sono nulle.

Art. 5.

Nell'anno 1978 i comuni, le loro aziende ed i consorzi, non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra di quello del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1977.

Per l'anno 1978 non potrà essere assunto, per mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1977.

I comuni superiori a diecimila abitanti contestualmente al bilancio 1978 accertano il numero dei posti che sono vacanti nei confronti del limite di cui al primo comma o che si renderanno vacanti a seguito di pensionamento entro il 31 dicembre 1978 nei servizi comunali e nelle loro aziende.

Con riferimento a tale accertamento i comuni deliberano il piano di utilizzazione di tale complessiva disponibilità di posti provvedendo, ove questo sia richiesto da esigenze derivanti dalla ristrutturazione dei servizi o dalla istituzione di nuovi, a modificare le qualifiche dei posti da ricoprire. La modifica delle qualifiche costituisce modifica delle relative piante organiche.

Per i comuni fino a diecimila abitanti è consentita la copertura totale dei posti previsti nella vigente pianta organica con facoltà di modificare le qualifiche dei posti vacanti. La modifica delle qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica.

Rimane comunque ferma l'eccezione relativa alla assunzione di personale per nuovi servizi di cui al primo comma dell'art. 4.

I comuni fino a diecimila abitanti che non presentino vacanze nella pianta organica, possono assumere, previa modifica della suddetta pianta, un numero di dipendenti, sempreché si tratti di personale specializzato e destinato a nuovi servizi, fino ad un massimo del dieci per cento del personale in servizio al 31 dicembre 1977.

L'eventuale personale non di ruolo in servizio presso i comuni di cui ai commi precedenti si computa ai fini della copertura del numero dei posti vacanti nella pianta organica.

Le spese per il personale derivanti dall'applicazione dei precedenti commi verranno portate in aumento del costo considerato al quarto comma dell'art. 4 e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente locale, saranno coperte, a consuntivo, con le modalità dell'art. 7, entro il 31 marzo 1979.

Nel limite di cui al primo comma non è compreso il personale o comandato dalla Regione o dalla provincia, o la cui spesa è coperta da contributi statali o provinciali concessi a seguito della attribuzione di deleghe di funzioni amministrative.

I livelli retributivi non potranno, in ogni caso, superare quelli contenuti negli accordi previsti dall'art. 28 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11.

Art. 6.

Per l'anno 1978 entro i primi venti giorni di ogni bimestre ai comuni autorizzati dalla giunta provinciale ad assumere mutui ad integrazione del disavanzo economico del bilancio di previsione per l'anno 1977, sono erogate somme corrispondenti ai due dodicesimi dei mutui stessi, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici assunti a carico del bilancio della provincia ed iscritte nei bilanci dei comuni per il 1977, nonchè dell'aumento del 20 per cento delle entrate sostitutive di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. La detrazione riguardante l'aumento delle entrate sostitutive potrà essere fatta in occasione delle erogazioni a conguaglio di cui al successivo art. 7.

Fino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale, alle erogazioni previste dal precedente comma provvede la giunta provinciale e, a tal fine, i comuni dovranno trasmettere alla stessa, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un prospetto riepilogativo delle somme dovute agli istituti mutuanti a titolo di rate di ammortamento dovute nello anno 1978 per mutui assunti per il pareggio dei disavanzi economici dei bilanci.

Art. 7.

Il pareggio dei bilanci comunali, approvati ai sensi della presente legge, è assicurato, per l'anno 1978, da trasferimenti a carico del bilancio della provincia, mediante erogazioni da parte della stessa.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposita certificazione, firmata dal sindaco e dal segretario comunale, da cui risultino i dati relativi alle spese previste dal primo comma dell'art. 4 e all'importo relativo alle quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui.

La provincia provvede alle suddette erogazioni versando le stesse alle tesorerie comunali in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni trimestrali di cassa, ove sarà tenuto conto anche dei versamenti effettuati ai sensi degli articoli 2 e 6 della presente legge. A tal fine i comuni inviano, a richiesta della provincia, i dati relativi al fabbisogno trimestrale di cassa, diviso per sezioni di spesa, di cui al precedente comma.

Art. 8.

I comuni, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte della giunta provinciale, non possono mensilmente impegnare somme superiori ad un dodicesimo delle spese iscritte nell'ultimo bilancio approvato, o nei limiti delle maggiori spese necessarie ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno e di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 9.

Fino al 31 dicembre 1978 è sospesa la costituzione di aziende speciali municipalizzate o consortili per provvedere a servizi attualmente gestiti in economia sotto qualsiasi forma, o all'attuazione di nuovi servizi.

Sono ammesse deroghe alle disposizioni del precedente comma per consentire la prosecuzione del servizio in occasione della scadenza di concessione a privati, o di scioglimento di consorzi o società esistenti, nonchè per attuare accorpamenti, fusioni ed unificazioni di aziende esistenti, da realizzare sotto forma di consorzi o di società pubbliche.

Le deroghe innanzi previste sono consentite sempreché la costituzione delle nuove aziende, sotto qualsiasi forma realizzate, non produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali ed accresca l'efficienza del servizio.

Art. 10.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 19.340.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Art. 11.

Alla copertura dell'onere di L. 19.340.000.000, derivante dalla applicazione dell'art. 10 della presente legge, a carico dell'esercizio 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 19.340.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 2920 categ. III. — Assegnazione per il pareggio dei bilanci comunali deficitari L. 19.340.000.000

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 24 maggio 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provinica*: BIANCO

(5178)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782050)